

Studio Legale Associato
Rossi - Budelli & Partners
Prof. Avv. Paolo Rossi
paolo.rossi@avvocatiperugiapec.it
Via Dottori 85 – 06132 Perugia
Viale Parioli 25 – 00100 Roma
Tel. 075/5270866 Fax 075/5272308

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

-ROMA-

Ricorso RG n. 4872/2023

ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 55, 56 e 58 CPA

Per

TECNOSANIMED SRL (P. IVA 00660040544) in persona del legale rappresentante p.t. Umbro Staccini, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Paolo Rossi (pec paolo.rossi@avvocatiperugiapec.it)

ricorrente

Contro

MINISTERO DELLA SALUTE (CF 80242250589), in persona del Ministro *p.t.* , **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (CF 80415740580)**, in persona del Ministro *p.t.* , **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CF 80188230587)**, in persona del Presidente *p.t.* ,**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO (CF80188230587)**, in persona del legale rappresentante p.t., **CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (CF 9701864057 - P.I. 02152301004)**, in persona del legale rappresentante *p.t.* , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- **REGIONE UMBRIA (CF 80000130544)** e **REGIONE TOSCANA (CF 01386030488)**, in persona del rispettivo legale rappresentante *p.t.* , **REGIONE PUGLIA (CF 80017210727)**, **REGIONE EMILIA ROMAGNA (CF 80062590379)**, **REGIONE MARCHE (CF 80008630420)**, **REGIONE LOMBARDIA (CF 80050050154)**, **REGIONE PIEMONTE (CF 80087670016)**, **REGIONE ABRUZZO (CF 80003170661)**, **REGIONE BASILICATA (CF 80002950766)**, **REGIONE CALABRIA (CF 02205340793)**, **REGIONE CAMPANIA (CF 80011990639)**, **REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA (CF 80014930327)**, **REGIONE LAZIO (CF 80143490581)**, **REGIONE LIGURIA (CF 00849050109)**, **REGIONE MOLISE (CF 00169440708)**,

REGIONE SARDEGNA, (CF 80002870923), REGIONE SICILIANA (CF 80012000826- P.I. 02711070827), REGIONE VALLE D'AOSTA (CF 80002270074 - P.I. 00368440079), REGIONE VENETO (CF 80007580279), PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (CF 00337460224), PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (CF 00390090215), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *p.t.*, non costituiti in giudizio

Resistenti

e nei confronti di

- **Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore srl** (P IVA 04918311210) in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Via Fratelli Bandiera, 26 – 80026 Casoria (NA), non costituito in giudizio

controinteressato

per la sospensione dell'efficacia,

previa concessione della misura cautelare monocratica ex art. 56 cpa, e, per quanto occorrer possa, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza cautelare n. 02239 del 27.4.2023,

- del Decreto del 6 luglio 2022 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (cfr. all. 1 ricorso introduttivo);

- del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 avente ad oggetto l'Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 (cfr. all. 2 ricorso introduttivo);

- dell'Accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, avente ad oggetto l'individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (cfr. all. 3 ricorso introduttivo);

- della Determina n. 13106 del 14.12.22 Direttore Regionale salute e welfare della Regione Umbria avente ad oggetto “*Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge,*

con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. *Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.*”, e relativi elenchi allegati delle aziende fornitrici (cfr. all.4- 4bis ricorso introduttivo);

- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare *pro quota* il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi incluse - ove occorrer possa - l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022.

Ill.mo Sig. Presidente,

premessò che:

Con ricorso al Capo dello Stato ritualmente notificato e depositato l'odierna appellante ha dedotto di essere una piccola azienda operante da molti anni nel settore della commercializzazione *medical devices* ed è fornitrice, in quanto aggiudicataria di gare, di aziende sanitarie ed ospedaliere del ssn. Da ultimo, la società ricorrente è inopinatamente risultata inserita tra le aziende destinatarie del provvedimento adottato, per quanto qui di interesse, dalla Regione Umbria ed avente ad oggetto la ripartizione, ai sensi dell'art. 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018 dello sfioramento della spesa sanitaria per dispositivi medici e la richiesta di pagamento, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione e/o comunicazione di tali provvedimenti, di un importo complessivo di **euro 2.492.625,15** (cfr. all.4-4 bis ricorso introduttivo).

Ragion per cui, Tecnosanimed ha impugnato tutti i richiamati provvedimenti inficiati da vizi di illegittimità propria e/o derivata per contrarietà a norme costituzionali, eurounitarie ed alla CEDU, nonchè gravemente lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente sulla scorta di una serie articolata di censure di illegittimità da intendersi qui integralmente ribadite.

Con atto notificato via pec del 10.3.2023 il Ministero della Salute, il Ministero dell'economia e finanze, in persona dei rispettivi Ministri p.t., nonché per la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno chiesto, ai sensi dell'art. 10 DPR 1199/71, che il ricorso venisse deciso in sede giurisdizionale.

Con atto di costituzione del 13.3.2023 Tecnosanimed si costituiva ritualmente dinanzi al Tar Lazio ai sensi del citato art. 10 DPR 1199/71, riportandosi integralmente ai motivi dedotti nel ricorso straordinario introduttivo e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Nel frattempo, veniva adottato il D.L. n. 4/2023 che differiva al 30 aprile 2023 la data ultima *“per l'assolvimento delle obbligazioni gravanti in capo alle aziende interessate”*.

In data 30.3.23, veniva altresì adottato il D.l. n. 34/2023, il cui art. 8 ha disposto, al comma 3, che *“ le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis”*.

Nelle more, veniva celebrata, in data 26.4.23, l'udienza camerale, all'esito della quale l'adito Tar, con ordinanza n. 2239/23 del 26.4.23, ha rigettato l'istanza di sospensiva ritenendo che, stante la sopravvenienza dell' art. 8 del d.l. 34/23, non sussistesse, allo stato, il paventato periculum in mora: *“non essendo più operativo il termine di adempimento come prorogato al 30.4.2023, e dovendosi, invece, fare riferimento al diverso e spostato termine in avanti del 30.6.2023, non sussiste, in radice, allo stato, il periculum”*.

Nel frattempo, il citato D.l. n. 34/23 è stato convertito nella legge n. 56 del 26.5.23, con cui è stato fissato al 30 giugno 2023 sia il termine di pagamento delle quote di ripiano del c.d. pay

back in capo alla società ricorrente, sia la data entro la quale la stessa dovrebbe rinunciare al contenzioso azionato ed eventualmente aderire alla transazione ivi prevista, con conseguente pagamento della quota, pur ridimensionata (48%) a seguito del contributo statale (52%), delle somme determinate in sede regionale; in caso di mancata adesione alla transazione ex lege, rimane ferma a carico della ricorrente l'ingentissima somma quota di riparto indicata in atti da corrispondere entro il 30.6.2023.

Infine, da ultimo il legislatore è di nuovo intervenuto con l'art. 3 bis comma 2 del d.l. n. 51/23, convertito nella legge n. 87/2023, **fissando il termine di pagamento delle quote di ripiano definitivamente al 31 luglio 2023.**

Peraltro, la richiamata sopravvenuta conversione in legge dapprima del d.l. 34/23, avvenuta con l. n. 56 del 26.5.23, e da ultimo del d.l. 51/23 con la legge n. 87/23, costituiscono all'evidenza un rilevante mutamento delle circostanze ex art. 58 cpa, come peraltro statuito dall'adito Tar, secondo cui con tale legge di conversione il termine di pagamento delle quote di riparto del pay back de quo è stato successivamente e definitivamente fissato al 30 giugno 2023 (ora al 31.7.23) e che, pertanto, solo in quel momento è sorto in capo al ricorrente l'interesse concreto ed attuale alla sospensione dei provvedimenti impugnati (cfr. Tar Lazio sez III quater, Decreto Pres. n. 3023/2023 del 13.6.23).

Ciò posto, il ricorrente non intende rinunciare al contenzioso pendente dinanzi all'adito Tar né aderire alla transazione prevista dal citato art. 8. **Ne deriva che per il ricorrente rimane ferma l'ingentissima quota di riparto di oltre euro 2.492.625,15 da dover corrispondere entro il 31.7.2023.**

Tuttavia, come si è avuto cura di evidenziare in via documentale nel ricorso introduttivo (cfr., all.ti 13 e 14 ricorso) e come si ribadisce in tale sede, **il ricorrente non è allo stato in grado di versare il predetto importo stante l'assenza di corrispondente liquidità nelle proprie casse aziendali, ove si consideri che il saldo complessivo attuale è negativo per euro 168.943,13, come ancora risulta per tabulas (all.1).**

Del resto, siffatto danno gravissimo ed irreparabile già emergeva dalle scritture contabili della ricorrente relative a costi e ricavi aggiornati al 31.12.2022 (cfr. all.ti 9-16 ricorso introduttivo),

il preteso pagamento della ingentissima somma di euro **2.492.625,15** entro il termine perentorio del 31.7.2023 – pena la compensazione coattiva dei crediti maturati - non solo è impossibile per la mancanza della relativa liquidità nelle casse aziendali come sopra dimostrato, ma è oltremodo insostenibile, giacchè dalle richiamate scritture contabili emerge che l'utile di esercizio 2022, al netto della tassazione, è solo di circa euro 130.000,00; ragion per cui, l'impatto derivante dalla sopravvenienza passiva connessa al pay back per euro **2.492.625,15** sull'azienda ricorrente è tale che, ove non vengano sospesi i provvedimenti gravati, ci si troverà immediatamente, concretamente ed all'attualità, in una vera e propria situazione di decozione, causata dall'effetto “ a tenaglia” dell'obbligo di pagamento del pay back in uno con la compensazione coattiva dei crediti maturati che scatterà subito a fronte dell'inevitabile impossibilità di pagamento della suddetta ingentissima somma: con la ovvia conseguenza di non poter più pagare i fornitori ed il personale impiegato e comunque di non poter più adempiere alle obbligazioni contratte o contraende; con le conseguenze agevolmente immaginabili per la continuità aziendale e, in ultimo, per la stessa sopravvivenza dell'impresa ricorrente.

E' evidente, per quanto precede, che l'impatto derivante dalla sopravvenienza passiva connessa al pay back per euro 2.492.625,15 per l'azienda ricorrente, fa sì che, in caso di denegata sospensiva, ci si troverebbe immediatamente, concretamente ed all'attualità, in una vera e propria situazione di decozione, causata dall'effetto “ a tenaglia” dell'obbligo di pagamento del pay back in uno con la compensazione coattiva dei crediti maturati che scatterà subito dal 1.8.23 a fronte dell'inevitabile impossibilità di pagamento della suddetta ingentissima somma: con la ovvia conseguenza di non poter più adempiere alle proprie obbligazioni contratte e contraende; con gli ulteriori effetti gravemente pregiudizievoli agevolmente immaginabili per la continuità aziendale e, in ultimo, per la stessa sopravvivenza dell'impresa ricorrente.

Per di più, l'impossibilità di pagare la quota di pay back entro il 31.7.2023 comporta ex se anche il concreto ed attuale rischio di subire, già dal 1.8.2023, pure la compensazione automatica prevista dall'art. 9 ter, comma 9 bis del D.l. 78/2015 smi., dei crediti

maturati al 17.7.2023 nei confronti delle Aziende del ssn al 30.6.2023 per euro 171.325.29

iva esclusa, come risulta ancora per tabulas (all. 2); tutto ciò con le correlative inevitabili gravissime conseguenze finanziarie per l'azienda che finirebbero irrimediabilmente di riflettersi sulla sua continuità aziendale.

In casi analoghi, l'adito Tar ha da ultimo accolto l'invocata misura cautelare in sede sia monocratica (cfr. ex multis Tar Lazio III Quater, decreto 3023 del 13.6.23; Id., decreto 3235 del 23.6.23), sia collegiale (cfr. Tar Lazio III quater ord. 3635 del 12.7.2023). In tali provvedimenti l'adito Tar ha evidenziato, riferendosi sia al d.l. 34/23, sia da ultimo al dl. 51/23 (che ha appunto differito il termine ultimo di pagamento al 31.7.23) che, non essendo il ricorrente in grado di versare l'importo richiesto a titolo di pay back stante l'assenza di corrispondente liquidità nelle casse aziendali vi è il rischio concreto di subire, già dal 1 luglio 2023 - e ora dal 1.8.23-, la compensazione prevista dal D.L. n. 78/2015, con conseguenti gravissime ripercussioni, derivandone una crisi finanziaria che si riverbererebbe sulla continuità aziendale (cfr. Tar Lazio III quater, decreto n. 3023/23; Id., ord. 3635/2023).

Infine, stante, da un lato, la nota pendenza di oltre 1800 ricorsi in subiecta materia, con la del tutto probabile sopravvenienza proposizione di numerosissime analoghe istanze cautelari derivanti dalla sopravvenuta conversione in legge del dl. 51/23 e e la conseguente del tutto probabile impossibilità per il ricorrente di poter discutere in sede collegiale la presente istanza cautelare in termine utile, vale a dire entro il 31.7.23, e, dall'altro lato, **la situazione di estrema gravità ed urgenza derivante dall'approssimarsi incombente della suddetta scadenza del 31.7.23**, si ritiene anche nel caso di specie sussistano, nelle more della trattazione collegiale, i presupposti per la richiesta e la concessione di un provvedimento cautelare monocratico ex art. 56 cpa, come peraltro già statuito da ultimo dall'adito Tar (cfr. Tar Lazio sez. III quater, decreto Pres. N. 3023/23; Id., decreto n.3653/23).

P. Q. M.

si conclude per l'accoglimento della presente istanza cautelare, previa, per i motivi di cui in premessa, revoca e/o modifica della ordinanza n. 2239/23 e previa concessione della misura

cautelare monocratica ex art. 56, comma 1, cpa, misura successivamente confermanda
dall'On.le Collegio in sede camerale. Con ogni consequenziale statuizione di legge.

Si producono:

- 1) certificazione conti correnti aziendali al 20.7.23;
- 2) attestazione crediti maturati verso aziende ssn al 30.6.23.

Perugia-Roma, li 21.7.23

Prof. Avv. Paolo Rossi